

FATTO

La presente controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto il 23/10/2001 tra l'impiegato G., dipendente di L.A. s.r.l. che stava percorrendo per lavoro la S.S. Padana Inferiore in località Castelvetro Piacentino alla guida di un'auto di proprietà del datore di lavoro, ed un'auto di proprietà e condotta da Andrea O. ed assicurata da Cattolica.

In relazione a tale sinistro e sul pacifico presupposto dell'integrale responsabilità dell'O., L.A. ha ottenuto *ante causam* il risarcimento del danno emergente derivante

dal danneggiamento dell'autovettura. La stessa L.A. richiede invece in via giurisdizionale il pagamento del danno patrimoniale da lucro cessante, derivante dal mancato guadagno conseguente all'impossibilità di usufruire delle prestazioni lavorative del proprio dipendente nel periodo di 91 giorni lavorativi in cui egli è

stato assente a seguito delle lesioni patite nel sinistro, indicando in particolare tale danno nella differenza tra il costo aziendale del lavoratore ed il ricavo derivante dall'utilizzo della sua attività professionale.

Resistono O. e la Cattolica, non contestando l'astratta configurabilità del diritto azionato da controparte, ma limitandosi a dedurre, per un verso che le lesioni comportanti l'assenza dal lavoro del G. non sono riconducibili al sinistro oggetto di causa; per altro verso, che non tutti i 91 giorni lavorativi di assenza dal lavoro dipendono dalle lesioni riportate in tale sinistro; da ultimo, che la domanda azionata è comunque infondata (cfr. comparsa di risposta fascicolo di primo grado).

Il Giudice di pace adito in primo grado ha respinto la domanda di L.A., sostanzialmente aderendo alla tesi dei convenuti circa la mancanza di prova relativamente al fatto che l'assenza dal lavoro del G. sia dipesa dal sinistro per cui è causa.

Avverso tale sentenza interpone appello L.A., resiste Cattolica Assicurazioni e rimane invece contumace O..

La causa di appello è istruita con una CTU medico-legale affidata al dottor Pagliara.

DIRITTO

a) L'oggetto di causa attiene sostanzialmente ad un duplice quesito: per un verso, la statuizione circa il fatto che l'assenza dal lavoro del G. sia dipesa o meno dalle lesioni riportate nel sinistro stradale con l'O.; per altro verso e nel caso di risposta affermativa al primo quesito, la verifica che tutti i 91 giorni lavorativi di assenza dal lavoro siano effettivamente ed interamente riconducibili a tale sinistro.

Così impostati i termini della questione, ritiene questo Giudice che ad entrambi i quesiti debba darsi risposta affermativa, con ciò aderendo quindi integralmente alla tesi prospettata da parte appellante.

Detta duplice risposta positiva si impone infatti sulla base della CTU del dottor Pagliara, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, sul punto nemmeno contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

In particolare, ha chiarito il perito che, per un verso, il quadro clinico del G. è *"del tutto lineare e compatibile con le modalità di sinistro ricostruite"*, posto che la compatibilità tra evento e lesioni è da ritenersi sussistente *"con probabilità sicuramente superiori al 50%"* (pag. 4 integrazione di perizia), ciò che deve far appunto ritenere sussistente il nesso causale tra evento e lesioni. E' infatti noto che, secondo la giurisprudenza ormai pacifica a partire dal 2004, la causalità civilistica

deve essere distinta da quella penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che nella seconda, vige il principio del 'più probabile che non', mentre nel processo penale opera la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli *standard* probatori ed il diverso livello di incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile (Cass. civ. nn. 4400/2004, 7997/2005, 1755/2006, 19047/2006, 6129/2007, 9238/2007, 21619/2007, 15986/2008, 23676/2008, 975/2009, 10285/2009, 10741/2009, 16123/2010, 3847/2011; Cass. Sez. Un. nn.

576/2008, 577/2008, 581/2008, 582/2008, 584/2008, 27337/2008, 6045/2010).

Per altro verso, poi, *"la durata del periodo di malattia pari a 91 giorni è del tutto congrua e coerente"* con il sinistro sofferto e con l'intervento chirurgico poi effettuato (cfr. pag. 4 supplemento di perizia); ed il fatto che il G. abbia continuato a lavorare per un certo periodo dopo il sinistro e prima dell'intervento, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte convenuta, *"non ha influenzato in senso anatomico-patologico il decorso della patologia"* (cfr. pag. 5 supplemento di perizia);

b) Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi sussistente il nesso di causa tra il sinistro stradale cagionato dall'O. e l'assenza dal lavoro per 91 giorni lavorativi da parte del G..

Discende che, in accoglimento della domanda attorea ed in totale riforma dell'appellata sentenza del Giudice di Pace, l'O. e la sua assicurazione Cattolica devono essere condannati, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale subito dal datore di lavoro del G. per l'assenza dall'attività lavorativa dello stesso.

Tale danno, già detratta la somma ricevuta da INAIL, va indicato nella somma capitale di € 13.492,75, così come calcolato da parte attrice a pagina 10 della

citazione e contestato solo in modo del tutto apodittico e generico da parte convenuta, ciò che rende detta contestazione inoperante (per il valore della non contestazione anche prima della modifica dell'art. 115 c.p.c. e anche con riferimento alle cause promosse prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, ciò che rende meramente ricognitiva la novella legislativa, cfr. Cass. Sez. Un. nn. 761/2002 e 11353/2004, Cass. nn. 12636/2005, 1540/2007, 10182/2007, 12231/2007, 23638/2007, 25269/2007, 5191/2008, 7697/2008, 13078/2008, 13079/2008, 18202/2008, 27596/2008, 5356/2009, 8933/2009, 14542/2009, 22837/2010; per la giurisprudenza di questo Tribunale, cfr. Trib. Piacenza n. 81/2010).

Sulla somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, come da domanda ed in base ai principi generali, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, che può farsi coincidere con il rientro al lavoro il 15/5/2002, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità);

c) Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*, e, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte attrice.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU dei due gradi di giudizio, già liquidate in corso di causa con i separati decreti di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 371/2004 del 10/4/2004-8/5/2004

- condanna O. Andrea e Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., in solido tra loro, a pagare a Linea Aiuto s.r.l. € 13.492,75, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 15/5/2002 al saldo;
- condanna O. Andrea e Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., in solido tra loro, a rifondere a Linea Aiuto s.r.l. le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 330 per rimborso, € 6.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- pone definitivamente a carico di O. Andrea e Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., in solido tra loro, le spese della CTU Lembo, già liquidate dal Giudice di Pace nel giudizio di primo grado;
- pone definitivamente a carico di O. Andrea e Società Cattolica di Assicurazioni coop. a r.l., in solido tra loro, le spese della CTU Pagliara, già liquidate in corso di causa con separati decreti 18/9/2006 e 31/5/2010.

Piacenza, 23/2/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI